



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 128 del 06/08/2021

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE E PROMUOVERE RICORSO INCIDENTALI, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA INSTAURATO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO - RG. N. 6504/2021.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sei** del mese di **agosto** alle ore **10:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Assente

Assiste il Segretario NAPOLEONE ROSARIO.

Il Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE E PROMUOVERE RICORSO INCIDENTALI, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA INSTAURATO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO - RG. N. 6504/2021

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

### DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

- n. 11 del 25/02/2021 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023-Nota di aggiornamento";
- n. 12 del 25/02/2021 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023";
- n. 26 del 30/04/2021 ad oggetto: "Rendiconto della gestione del Comune di Casalgrande relativo all'esercizio 2020";
- n. 28 del 30/04/2021 ad oggetto: "Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione-primi provvedimenti";
- n. 41 del 31/05/2021 ad oggetto: "Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000-secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 50 del 30/06/2021 ad oggetto: "Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000-terzo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 58 del 31/07/2021 ad oggetto: "Provvedimento di salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021, variazioni di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

### DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE:

- n. 23 del 26/02/2021 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- n. 60 del 30/04/2021 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai Responsabili di Settore nell'ambito del piano esecutivo di gestione 2021 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- n. 61 del 06/05/2021 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione - primo provvedimento";
- n. 88 del 04/06/2021 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000- secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 111 del 16/07/2021 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000- terzo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 121 del 31/07/2021 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

Visto:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 28/01/2016 ad oggetto: "Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente; approvazione nuovo organigramma, dotazione organica e modifiche all'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- il decreto del Sindaco n. 10/2020 concernente l'assegnazione dell'incarico alla Dott.ssa Jessica Curti, di responsabile del Settore "Affari generali", nonché vice segretario generale, dal 12 luglio 2020 fino al 30 settembre 2021;

Premesso che:

- con ricorso n. 145/2002 R.G. Ivan Sandro Campioli, Rossano Campioli, Maria Pia Giovannini, Italcasa Costruzioni Edili s.r.l. e Luigi Lorenzelli richiedevano al T.A.R. per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 20 del 15.03.2002, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Casalgrande, e conseguente risarcimento dei danni;
- nel predetto giudizio si costituiva, a tutela delle proprie ragioni il Comune di Casalgrande, e intervenivano, altresì, *ad opponendum* il Condominio Il Castello, Antonella Bioli, Giorgio Gibertini, Alberto Giovanelli, Carla Giovanelli, Nadia Mareggini, Andrea Valentini ed Elisabetta Longagnani;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il predetto giudizio si concludeva con sentenza n. 168/2014, depositata in data 28.05.2014, mediante la quale il T.A.R. respingeva il ricorso, dichiarandolo improcedibile, e la conseguente domanda risarcitoria;
- avverso tale sentenza Ivan Sandro Campioli, Rossano Campioli, Maria Pia Giovannini, Italcasa Costruzioni s.r.l. e Luigi Lorenzelli presentavano quindi ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato (ricorso RG. n. 5555/2014);
- con sentenza n. 7794/2020, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso in grado di appello (accertando l'obbligo di "riesaminare l'affare"), annullando per gli effetti l'ordinanza impugnata in primo grado con condanna dei resistenti alla rifusione delle spese di lite;
- successivamente i ricorrenti apponevano sui due pilastri posti all'ingresso della loro proprietà dei cartelli contenenti l'invito a non parcheggiare nell'area;
- ne derivava l'ordinanza del capo settore dei lavori pubblici n. 31/2021 del 16/03/2021 ad oggetto "Rimozione di cartelli presso area di sosta in Casalgrande Alto, Via Statutaria", contro la quale i Signori Campioli Ivan Sandro e Campioli Rossano proponevano ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, rubricato presso il T.A.R. sez. di Parma al n. 76/2021 di RG, per ivi ottenerne l'annullamento, previa sospensione;
- con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 15/04/2021 (acquisito al prot. n. 6419), i Signori Campioli impugnavano altresì la successiva ordinanza del capo settore dei lavori pubblici n. 43/2021 del 07/04/2021 di diffida e intimazione alla rimozione di cui sopra;
- con sentenza n. 170/2021 emessa nel giudizio sopra richiamato RG n. 76/2021 e pubblicata il 14 giugno 2021, il TAR, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal Comune costituito, dichiarava inammissibile tanto il ricorso introduttivo quanto il ricorso per motivi aggiunti, per la mancata proposizione del *"ricorso nella forma dell'ottemperanza peraltro innanzi al Consiglio di Stato"* e ciò per la ragione che *"una volta qualificato l'impugnato provvedimento quale emesso in violazione del giudicato, se ne deduce la inammissibilità (del ricorso), in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere qualificato ricorso per ottemperanza, con attuazione del rito di cui all'art. 114 cpa, anziché essere proposto con il rito ordinario..."*
- pertanto, con ricorso notificato in data 08/07/2021 (acquisito a prot. N° 11917), i Sigg. Campioli Ivan Sandro, Campioli Rossano e la società Italcasa Costruzioni Edili S.r.l. ricorrevano ai sensi dell'art. 112 e seguenti Cpa innanzi al Consiglio di Stato per



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 7794/2020 depositata il 09/12/2020 (ricorso rubricato al n. di RG. 6504/2021);

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale ritiene di aver agito correttamente e di aver emesso provvedimenti legittimi, non in contrasto con quanto disposto dalla sentenza di cui sopra n. 7794/2020, e comunque in attuazione di altre pronunce emesse dal T.A.R. Emilia Romagna, sez. Parma e dal Consiglio di Stato sulla medesima materia del contendere (cfr. TAR Parma sentenza n. 530/2006, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1794/2016, TAR Parma sentenza n. 503/2010, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. II n. 4828/2019 e sentenza Consiglio di Stato n. 580/2021, TAR di Parma sentenza n. 47/2015, TAR Parma sentenza n. 254/2019, Consiglio di Stato sentenza n. 10250/2019 e ordinanza del Consiglio di Stato n. 540/2020);

Considerato altresì che:

- il Comune non censura la sentenza di cui si chiede il giudicato, ma ritiene che abbia una portata applicativa diversa da quella pretesa dai ricorrenti;
- risulta pertanto necessario che il Comune non solo neghi la violazione del giudicato, ma ottenga dal Giudice chiarimenti (c.d. "ricorso di ottemperanza per chiarimenti" ex art 112 comma 5 c.p.a.) circa le modalità dell'ottemperanza in relazione a questioni specifiche sorte durante la fase di esecuzione della sentenza in esame n. 7794/2020, che ha imposto di riesaminare la vicenda.
- la suddetta azione di ottemperanza di chiarimenti (ex art. 112 comma 5), in un ricorso che il Comune subisce per l'ottemperanza, si deve qualificare quale "ricorso incidentale di chiarimenti", essendo per l'appunto diverso dalla mera difesa, nonché strumento peculiare e specifico della sola pubblica amministrazione.

Ritenuto quindi opportuno per l'Amministrazione Comunale costituirsi nel giudizio di cui all'oggetto e proporre "ricorso incidentale di chiarimenti", al fine di difendere le proprie ragioni;

Ritenuto a tal fine:



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- di autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere e promuovere il ridetto “ricorso incidentale di chiarimenti”, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio instaurato da Campioli Ivan Sandro, Campioli Rossano e Italcasa Costruzioni Edili S.r.l. innanzi al Consiglio di Stato per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 7794/2020 depositata il 09/12/2020 (ricorso rubricato al n. di RG. 6504/2021) ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;
- di dare mandato al Responsabile del settore Affari Legali di procedere al conferimento dell’incarico di rappresentanza dell’ente nel giudizio in oggetto;

Visto l’art. 25, comma 3, del vigente Statuto Comunale;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri da:

- Responsabile del Settore Affari Generali, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- Segretario Generale, in sostituzione del Responsabile del Settore Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del TUEL 18.8.2000, n. 267;

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. di autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere e promuovere il ridetto “ricorso incidentale”, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio instaurato da Campioli Ivan Sandro, Campioli Rossano e Italcasa Costruzioni Edili S.r.l. innanzi al Consiglio di Stato per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 7794/2020 depositata il 09/12/2020 (ricorso rubricato al n. di RG. 6504/2021) ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

2. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere agli atti amministrativi a tal fine necessari;

3. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ravvisata l'urgenza, al fine di procedere alla costituzione in giudizio e alla notifica del ricorso incidentale entro il termine ridotto previsto dalla legge per il rito abbreviato;

Con voto unanime e palese,

## **DELIBERA, inoltre**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario  
NAPOLEONE ROSARIO